

n. 65, tre concorsi interni all'Ufficio del garante per la *privacy*;

la lettura sembra esporre il bando a serie perplessità sul rispetto della norma, in particolare sul rispetto del decreto legislativo n. 29 del 1993 e delle recenti pronunzie della Consulta;

è assente, inoltre, una esauriente indicazione delle materie oggetto della importante prova, che, in ogni caso, dovrebbe favorire e premiare unicamente le capacità, il merito, la valenza professionale —:

se il ministro interrogato non ritenga di dover intervenire per fare chiarezza su un argomento tanto delicato al fine di garantire contemporaneamente il pieno rispetto delle norme e del valore dei candidati, prescindendo da elementi estranei alla serietà e oggettività della valutazione.
(4-33767)

* * *

GIUSTIZIA

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

nel marzo 2000 il presidente del tribunale ha assegnato ai messi del giudice di pace (dipendenti comunali) di Modena un ufficio presso il giudice di pace affinché possano continuare a svolgere l'attività di notifica, mentre non ha ritenuto necessario collocare all'interno dell'ufficio di pace stesso, il restante personale con mansioni amministrative;

il 22 marzo 2000, i messi di conciliazione di Modena chiedono al sindaco un provvedimento scritto che preveda il loro distacco presso il giudice di pace ai sensi dell'articolo 6 della n. 479 del 1999;

il 24 marzo 2000 i messi di conciliazione chiedono lo stesso impegno al presidente del tribunale, risposta d'altronde mai pervenuta, mentre di fatto, già stavano operando quali messi del giudice di pace;

il 10 aprile 2000, visto l'articolo 26 della legge 468 del 1999 comma 4 e la circolare del Ministero della giustizia in data 6 marzo 2000 Prot. I.E. 1964/S/MLP/1443, il comune dispone il loro comando quali messi di conciliazione (qualifica scomparsa con la chiusura delle attività del giudice conciliatore) a far tempo dal 1° aprile 2000;

il 5 maggio 2000 i messi di conciliazione chiedono invece l'applicazione dell'articolo 6 comma 2 della legge n. 479 del 1999, il quale dice espressamente che il messo di conciliazione assume la nuova denominazione di messo del giudice di pace al quale si applicano, limitatamente al servizio di notificazione le norme di ordinamento giudiziario approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 1959 n. 1229 e successive modificazioni e che deve operare presso il giudice di pace;

il 7 settembre 2000 il Ministero della giustizia emette la circolare prot. 4.1.-S-979 con la quale si dà l'incarico al presidente del tribunale, sentito il giudice di pace di disporre il comando del personale ex conciliazione, compresi i messi, che ritiene necessari. Il giudice di pace ha precisato quindi che per il lavoro amministrativo interno necessita di un 4° livello e di un 3° livello (i messi del giudice di pace di Modena sono quattro 6° livelli ed un 5° livello) quindi non recuperabili;

per ultimo l'amministrazione comunale, dopo aver avuto un incontro con il presidente del tribunale, si decide a chiedere al Ministero della giustizia, l'eventuale comando dei messi (quindi con rimborso di relativi stipendi) cosa non prevista da nessuna norma, solo per il personale necessario alle attuali esigenze di notifica del giudice di pace (non tenendo in alcun conto il fatto che dal mese di marzo prossimo quest'ultimo avrà competenze anche in campo penale, legge n. 479 del 1999, con un notevole aumento di cause e notifiche) e negando in pratica la possibilità data dall'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910 n. 369 e successive modificazioni

dove si specifica che i messi mantengono la capacità di provvedere alle esecuzioni erariali per l'amministrazione finanziaria dello Stato —:

se non ritenga necessaria l'applicazione dell'articolo 6 della n. 479 del 1999, poiché sia il presidente del tribunale che il comune ritengono vincolante la circolare del 7 settembre 2000 che fa riferimento al comma 4 dell'articolo 26 della n. 468 del 1999, rimanendo esclusa ogni problematica relativa all'applicazione della successiva normativa sui messi del giudice di pace.

(2-02861)

« Giovanardi ».

Interrogazione a risposta orale:

BUTTI, FOTI e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 33 della legge 26 novembre 1990, n. 353 novellava l'articolo 282 del codice di procedura civile, riguardante la provvisoria esecutorietà delle sentenze in primo grado, soggette ad appello;

l'articolo novellato è applicabile a tutti i giudizi iniziati dopo il 10 gennaio 1993, nonché alle sentenze pubblicate successivamente al 19 aprile 1995;

secondo l'interpretazione più accreditata, la riforma processuale non ha inteso estendere i casi in cui la sentenza poteva essere provvisoriamente esecutiva, prima del passaggio in giudicato;

in conseguenza, dovrebbero essere suscettibili di provvisoria esecutorietà *ope legis*, ai sensi del novellato articolo 282 del codice di procedura civile solo le sentenze di cui è in generale possibile l'attuazione forzata prima del passaggio in giudicato, vale a dire le sentenze che pronunciano su una domanda di condanna proposta in via principale e che viene pronunciata esclusivamente in base all'accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi del diritto, e/o della pretesa;

tale principio è stato espressamente affermato dalla Corte suprema di cassa-

zione, in riferimento alla impossibilità di attribuire efficacia provvisoriamente esecutiva alle sentenze di condanna alle spese del giudizio, a seguito dell'accertamento in via principale della infondatezza di una domanda proposta da una delle parti nel giudizio (vedi Cassazione 24 maggio 1993, n. 5837, pronunciata in merito ad una sentenza del Giudice di pace, già provvisoriamente esecutiva, in quanto inappellabile e Cassazione 12 luglio 2000, n. 9236, in via generale);

il principio di diritto, più volte enunciato dal Supremo Collegio, appare escludere l'efficacia provvisoriamente esecutiva *ope legis*, ai sensi del novellato testo dell'articolo 282 del codice di procedura civile per tutte le sentenze di accertamento, accertamento costitutivo (ad esempio revocatoria ordinaria, o fallimentare) e costitutive in senso stretto (sentenze di risoluzione, di trasferimento di immobili ex articolo 2932 del codice civile, eccetera), anche quando al capo principale della sentenza, con il contenuto sopra indicato, acceda una sentenza conseguenziale di condanna al risarcimento, alle restituzioni, od al pagamento delle spese;

al contrario, in base alla prassi di alcune cancellerie degli uffici giudiziari di Como, si segnala il generale rilascio della formula esecutiva su sentenze che tale efficacia non dovrebbero avere, in pendenza di termine per proporre appello;

il rilascio della formula esecutiva consente in tali casi l'illegittimo inizio di procedure esecutive sul patrimonio delle controparti, nonché l'iscrizione di ipoteche giudiziali sui beni immobili, con gravissimi danni economici;

il rimedio giudiziale dell'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 del codice di procedura civile non si rivela nella fattispecie risolutivo, in quanto solitamente determina al più la sospensione dell'esecuzione, senza l'immediata eliminazione del vincolo gravante sui beni del preteso debitore, sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio;

l'illegittimo rilascio di formula esecutiva dovrebbe costituire un grave illecito disciplinare a carico del personale dipendente dal ministero della giustizia, nonché potrebbe essere fonte di possibili azioni risarcitorie contro di esso da parte dei soggetti incisi dagli atti esecutivi —:

se, in riferimento a tale problema di carattere generale e di così grave impatto economico, ha provveduto a notificare gli uffici dipendenti dell'orientamento della Corte di cassazione e comunque a svolgere un'adeguata azione informativa sui casi ed i limiti in cui può essere rilasciata la formula esecutiva alle sentenze di primo grado, in pendenza del termine di appello;

se ha svolto un'adeguata azione di verifica e controllo, per reprimere l'illegittimo rilascio della formula esecutiva in calce a sentenze ancora appellabili, in modo da evitare anche possibili danni per l'erario. (3-06855)

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

II Commissione:

SARACENI, ZELLER, WIDMANN, BRUGGER e DETOMAS. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

secondo informazioni apprese dalla stampa locale la lettera di invito per la partecipazione al concorso per la copertura del posto di procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bolzano non prescrive il requisito del possesso dell'attestato di bilinguismo —:

se questa notizia corrisponde al vero e, in caso affermativo, se il Governo non ritenga che si tratti di una palese violazione dell'articolo 89 e 100 dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige nonché delle norme di attuazione relative (decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988) che prescrivono, appunto, tale requisito anche per i magistrati. (5-08759)

OLIVIERI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

è stata effettuata una riduzione d'ufficio a danno della pianta organica della procura generale della Corte d'appello di Trento, senza che sia intervenuto un preventivo confronto né con le autorità locali né con il procuratore generale, questo ha comportato la riduzione di un posto in ruolo di un sostituto procuratore generale, passati così da 3 a 2;

senza alcun motivo plausibile il ministro ha espresso parere favorevole a questa riduzione della pianta organica della procura generale della Corte d'appello di Trento, che si configura a tutti gli effetti come un'irragionevole scelta di politica giudiziaria —:

se non ritenga opportuno porre in essere tutti gli atti e le iniziative, affinché tale provvedimento ingiustificato possa essere revocato e conseguentemente essere ristabilita la presenza della pianta organica della procura generale della Corte d'appello di Trento che prevedeva 3 sostituti procuratori. (5-08760)

Interrogazioni a risposta scritta:

NUCCIO CARRARA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con precedente interrogazione n. 4-31012, presentata nella seduta del 20 luglio 2000, si è chiesto di sapere perché non si è ancora provveduto a dotare di un nuovo arredo, decoroso e funzionale, il palazzo di giustizia di S. Agata Militello;

a tutt'oggi non è pervenuta alcuna risposta né si è provveduto a risolvere il problema —:

quanto tempo ancora bisognerà aspettare per vedere il palazzo di giustizia di S. Agata sgombrato di mobili vecchi, raccogliatici e fatiscenti e dotato di arredi nuovi, funzionali e dignitosi;

se non sia il caso di dedicare un minimo di attenzione a questo problema non certamente complesso e di difficile soluzione oltre che scarsamente oneroso. (4-33744)

BONATO. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

a Vicenza, la realizzazione di uno scavo per la costruzione dell'albergo « Hotel de la Ville » da parte della società Vigim S.r.l., provoca nel marzo 1996 gravi lesioni agli edifici circostanti, obbligando 12 famiglie a sgomberare le proprie case per pericolo di crollo;

a seguito dell'indagine penale, aperta da parte del sostituto procuratore Antonio De Silvestri per i reati di crollo colposo e plurime violazioni alle normative urbanistiche, nell'ottobre 1997 viene chiesto il rinvio a giudizio per sette persone tra cui alcuni funzionari e amministratori del comune di Vicenza e il 30 novembre 1998 il Gup Massimo Gerace accoglie la richiesta del pubblico ministero;

nonostante questo, il sostituto procuratore De Silvestri non predispone alcun sequestro preventivo dell'albergo, dando la possibilità al privato di completare l'opera e di conseguire l'agibilità, cosicché a tutt'oggi l'albergo risulta pienamente operativo;

la pretura apre una seconda indagine penale (pubblico ministero Paolo Pecori) per macroscopica violazione delle norme urbanistiche in tema di distanze tra fabbricati e la stessa provincia di Vicenza rileva l'illegittimità delle concessioni edilizie rilasciate dal comune di Vicenza per la costruzione alberghiera e della stessa delibera consiliare di deroga che ha concesso al privato di raddoppiare gli indici di edificabilità previsti dal piano regolatore generale (mancato rispetto della destinazione di zona, indici superiori a quelli consentiti, assenza del nulla osta della Provincia, mancato rispetto delle distanze, alterazione delle date di concessione e falsa rappresentazione dei luoghi);

a seguito dell'apertura del procedimento amministrativo della provincia, che si conclude con il parere favorevole della Commissione Urbanistica all'annullamento delle concessioni edilizie, vengono avviate due ulteriori indagini penali, l'una da parte

del procuratore capo Antonio Fojadelli l'altra dal sostituto Giorgio Farcone, che portano il 20 febbraio 1999 al sequestro preventivo dell'immobile, l'albergo viene considerato profitto e provento del reato urbanistico e degli ipotizzati reati di abuso d'atti d'ufficio e di falso, nonché quelli possibili di bancarotta per distrazione. Viene inoltre rilevato come la ditta proprietaria dell'albergo, nonostante l'azzeramento del capitale sociale, continui ad operare in violazione di legge anche per l'esistenza denunciata dallo stesso collegio sindacale, di « veri e propri falsi in bilancio »;

pochi giorni dopo l'avvenuto sequestro, il dottor Giacomo Sarteà, giudice del riesame, annulla il provvedimento giudiziario disposto dalla Procura: contro tale decisione il procuratore ricorre in Cassazione penale che, però, a distanza di un anno, non ha ancora provveduto ad emettere la sentenza;

le violazioni richiamate nel dispositivo del sequestro sono confermate da una ulteriore consulenza tecnica predisposta dal procuratore e depositata in Procura il 15 ottobre 1999; si può rilevare il mancato pagamento degli oneri concessori (su cui anche la Corte dei conti ha aperto un procedimento), il mancato rispetto delle distanze dai fabbricati, la violazione delle norme sulle barriere architettoniche e sulla sicurezza antincendio, false rappresentazioni e superamento degli indici di edificabilità prescritti sia dalla delibera consiliare di deroga che dallo stesso decreto ministeriale 1444 del 1968;

il 7 marzo 2000, a conclusione del dibattimento processuale, il pubblico ministero De Silvestri, pur rilevando la macroscopica illegittimità di tutte le concessioni edilizie, chiede l'assoluzione degli imputati, ritenendo che per i reati di abuso d'atti d'ufficio non sussista il dolo intenzionale e che per il sussistente reato di disastro colposo la colpa sia ascrivibile ad altra persona che non figura tra gli imputati e nei confronti della quale il 13 giugno 2000 è chiesto il rinvio a giudizio;

la richiesta di assoluzione del Sostituto procuratore De Silvestri solleva l'immediata protesta delle parti civili in quanto contrasterebbe in modo evidente con le testimonianze rese al processo dai periti della Procura e dai funzionari della Provincia, oltre che con le motivazioni contenute nel dispositivo del sequestro richiesto dal procuratore capo e sottoscritto dallo stesso pubblico ministero;

il 4 aprile 2000 il tribunale penale di Vicenza assolve tutti gli imputati, legittimando dal punto di vista urbanistico la stessa costruzione alberghiera: il tribunale, infatti, pur ammettendo l'illegittimità della concessione originaria, rileva che l'ultima variante, rilasciata nell'ottobre 1996, ripristina una situazione di legalità e che le precedenti violazioni non sono intenzionali; in più, secondo il tribunale in vigore delle precedenti illegittime concessioni, le opere fuori terra non erano ancora iniziate e quindi non c'era l'obbligo da parte dei funzionari comunali di sospendere i lavori di edilizia. Insussistente, viene ritenuto dal tribunale, il pericolo di crollo;

il 14 luglio 2000, il procuratore Antonio Fojadelli impugna la sentenza del tribunale, in quanto errata, carente, incongrua, rilevando che: *a)* sono state ignorate le testimonianze rese al processo dai funzionari provinciali; *b)* prima dell'approvazione dell'ultima variante al piano regolatore generale, contrariamente alle affermazioni del tribunale, l'albergo era già arrivato al sesto piano come dichiarato dal perito della procura sentito come teste e da un verbale di sopralluogo dell'ufficio tecnico comunale che, sparito dai fascicoli processuali, è stato ridepositato dalle parti civili; *c)* i funzionari comunali, pur in presenza di una riconosciuta illegittima concessione originaria, non hanno sospeso i lavori, favorendo oggettivamente i costruttori; *d)* il pericolo di crollo era reale, tant'è che era stato rilevato dai periti del pubblico ministero, dai vigili del fuoco e dalla stessa amministrazione comunale, che aveva emesso due ordinanze di sgombero degli edifici contermini;

in questa sconcertante situazione, le parti civili denunciano alla Procura della Repubblica la manomissione delle registrazioni processuali, con la sparizione di alcune frasi (particolarmente importanti ai fini processuali) pronunciate dal perito della Procura: questi infatti dichiara che nella costruzione dell'albergo, non si è tenuto conto delle distanze previste dal piano regolatore generale per l'esistenza di un diverso criterio di valutazione adottato dai tecnici comunali e conosciuto come « circolare Rossetto »;

in assenza di tale circolare, che non viene oggi giorno più applicata dall'ufficio tecnico comunale per la sua riconosciuta e palese illegittimità, l'albergo era ed è da considerarsi fuori norma;

nel frattempo, il presidente della Provincia, dopo il parere tecnico della commissione urbanistica provinciale datato 22 febbraio 1999, ha avvocato a sé il procedimento amministrativo, dichiarando di non doversi procedere all'annullamento delle concessioni, da considerarsi « inefficaci »: sono così venuti a scadenza i termini massimi previsti dalla legge per l'annullamento delle concessioni che, seppure inefficaci, avrebbero dovuto essere annullate; per le rilevate illegittimità;

la Provincia, tuttavia, pur dichiarando l'albergo totalmente abusivo (delibera consiliare 13 maggio 1999), ha omesso di adottare i provvedimenti repressivi di sua competenza stante la palese inerzia del Comune (poteri sostitutivi delegati alla Provincia dalla Regione);

sulla vicenda sono già state presentate due interrogazioni parlamentari (...) che non hanno ancora avuto risposta —:

se sia a conoscenza dei fatti;

come sia possibile che la società proprietaria dell'albergo, Vigim Srl continui ad operare in assenza di capitale sociale;

per quali ragioni, nonostante l'apertura di numerose indagini penali si sia permesso al costruttore di terminare opere

edilizie in violazione di legge, permettendo di tenere in attività un edificio platealmente illegale;

se non ritenga opportuno avviare un'ispezione nella Procura della Repubblica di Vicenza, viste le sentenze ad avviso dell'interrogante sconcertanti (e persino le manomissioni di atti processuali avvenuti).
(4-33766)

* * *

**INDUSTRIA,
COMMERCIO E ARTIGIANATO**

Interrogazione a risposta in Commissione:

FAGGIANO e STANISCI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il 18 gennaio 2000 in Commissione attività produttive c'è stata l'audizione informale dell'amministratore delegato del gruppo Enel, dottor Franco Tatò, i cui contenuti sono stati ripresi dalla stampa anche in sede locale (vedi *Gazzetta del Mezzogiorno* del 19 gennaio 2001);

in tale circostanza sono stati annunciati gli investimenti del gruppo pari a 22.000 miliardi, per il periodo compreso tra il 2001 ed il 2003, finalizzati esclusivamente alle attività del *core business*, produzione e distribuzione;

per la generazione sono previsti investimenti di 8.300 miliardi per la conversione ed adeguamento del parco centrale, sulla rete di trasmissione gli investimenti ammontano a 1.300 miliardi, mentre per le reti di distribuzione il piano prevede 16.400 miliardi complessivi fino al 2005 di cui, 11.000 miliardi dal 2001 al 2003;

gli investimenti per la distribuzione, saranno destinati per 6.700 miliardi al sud, 3.800 al centro e 5.900 al nord;

la presentazione dell'importante piano di investimenti non fornisce infor-

mazioni di dettaglio per individuare la strategia di intervento territoriale dell'Enel e nello specifico gli investimenti destinati alla Puglia ed a Brindisi, sia per quanto attiene al *core business* sia per le altre società del gruppo Enel operanti nei settori della *multiutility*;

Brindisi con i suoi impianti infatti, è interessata da questo piano sia per quanto attiene alla riconversione a ciclo combinato di Brindisi nord, sia per la distribuzione ed è quindi importante comprendere le reali intenzioni del gruppo Enel nei confronti del territorio brindisino che, nella situazione produttiva data, con forte impatto socio-ambientale, necessita di interventi di riqualificazione e di diversificazione capaci di offrire certezze di consolidamento produttivo e di prospettive future sul piano degli investimenti, della occupazione, e della tutela ambientale;

si apprende invece che Enel, si appresterebbe a nuove ristrutturazioni che nel caso della distribuzione, porteranno alla soppressione delle sedi di zona non coincidenti con i capoluoghi di provincia (Ostuni) ed al superamento dell'esercizio di Brindisi, mantenendo la sola zona, con conseguente spostamento di attività verso Bari e Lecce;

tutto ciò, ridurrebbe ulteriormente nel territorio brindisino, la presenza di importanti sedi aziendali e direzionali del gruppo Enel con inevitabili riflessi negativi oltreché sui lavoratori, anche sulle imprese e sui cittadini utenti, in termini di qualità e di efficienza del servizio elettrico;

non si conoscono inoltre, le reali intenzioni dell'Enel in merito al centro di ricerca di Brindisi, già collocato in Enel produzione, con ambito operativo di livello nazionale ed internazionale;

la valorizzazione e lo sviluppo delle attività di tale centro è stata più volte annunciata da Enel che ha sottoscritto per questo formali accordi con gli enti locali e con le organizzazioni sindacali;

non risulta ad oggi che sia stato presentato alle organizzazioni sindacali alcun